



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E  
UNIVERSITÀ  
Servizio Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani.  
Ufficio Accreditamenti  
Via Raffaello, 137 - 65124 Pescara (PE)

# DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO



2015

# DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO



## CAPO I

### FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### FINALITÀ

1. La Regione Abruzzo promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, nr. 276 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema Regionale Integrato dei Servizi al Lavoro.
2. Attraverso l'istituto dell'accREDITAMENTO, la Regione Abruzzo riconosce ad un operatore pubblico o privato, l'idoneità ad erogare i servizi al lavoro entro i confini del proprio territorio, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, e a partecipare attivamente alla rete di servizi per il mercato del lavoro.
3. Il presente atto definisce, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, nr. 276 e successive modifiche e integrazioni:
  - a) i requisiti minimi per l'accREDITAMENTO, riguardanti le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali, la situazione economica, le esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accREDITAMENTO;
  - b) le procedure per l'accREDITAMENTO;
  - c) i criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati;
  - d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accREDITATI e di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
  - e) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;
  - f) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.

#### Articolo 2

##### ACCREDITAMENTO E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

1. L'accREDITAMENTO è finalizzato ad introdurre standard predefiniti di qualità per i soggetti che intendano operare nell'ambito dell'erogazione dei servizi al lavoro.
2. L'accREDITAMENTO costituisce titolo di legittimazione per la stipulazione, con la Regione o con le Province, di convenzioni per l'individuazione e l'affidamento dei servizi al lavoro da erogare sul territorio regionale.

3. L'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro di cui al successivo articolo 10, costituisce requisito preliminare ai fini dell'affidamento, esclusivamente con atto successivo e distinto da parte della Regione Abruzzo o delle Province, all'erogazione di servizi al lavoro ai cittadini destinatari di politiche regionali.
4. L'affidamento dei servizi al lavoro ai soggetti accreditati è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica.
5. L'accreditamento disciplinato nel presente atto ha natura sperimentale e durata di due anni, durante i quali la Giunta Regionale definisce le modalità di passaggio dall'elenco provvisorio dei soggetti accreditati a quello definitivo.

## CAPO II

### REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

#### Articolo 3

##### REQUISITI

1. Ai fini dell'accreditamento per i servizi al lavoro, ai sensi dell'articolo 7, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, nr. 276, è necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti elencati nei successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8 e che assolvano alle indicazioni contenute nell'articolo 9.
2. Su specifica richiesta, sono accreditati tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, così come modificato dall'Art. 29 della Legge n. 111 del 15 luglio 2011, in possesso, al momento della richiesta di accreditamento, dei requisiti previsti dal medesimo decreto.

#### Articolo 4

##### REQUISITI GIURIDICI E FINANZIARI

1. Possono richiedere l'accreditamento i soggetti con i seguenti requisiti:
  - a) soggetti costituiti nella forma di società di capitali o di cooperative e loro consorzi;
  - b) i Comuni;
  - c) le Università e le fondazioni universitarie;
  - d) le Camere di Commercio;
  - e) le Scuole secondarie superiori,

- f) le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- g) le associazioni riconosciute;
- h) gli Enti Bilaterali;
- i) i patronati;
- j) le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
- l) La Fondazione Lavoro, istituita dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, nr. 276 articolo 6 comma 2 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso i Consulenti del Lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione.

**2.** Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:

- a) Per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a), acquisizione di un capitale versato non inferiore ai 50.000 euro;
- b) lo Statuto, ad eccezione degli enti pubblici, delle Università, delle scuole secondarie superiori, deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accREDITAMENTO;
- c) l'operatore, eccezion fatta per gli enti pubblici, deve essere in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati;
- d) assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni (altrimenti l'operatore non deve essere soggetto a procedure concorsuali);
- e) rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- f) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- g) rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- h) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
- j) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza:
  - 1) assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o

contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;

- 2) assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.

## Articolo 5

### REQUISITI STRUTTURALI

1. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:
  - a) sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della regione Abruzzo;
  - b) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accREDITAMENTO in locali:
    - 1) distinti da quelli di altri soggetti;
    - 2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
    - 3) conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza;
    - 4) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;
    - 5) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;
    - 6) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
  - c) apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accREDITAMENTO;
  - d) disponibilità, in ciascuna unità operativa, di:
    - 1) attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accREDITAMENTO;
    - 2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi con il portale Cliclavoro.
  - e) indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative:
    - 1) degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale,
    - 2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
    - 3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa.
2. Fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti richiesti, gli Organismi di formazione accreditati per l'Ambito Orientamento ex D.G.R. 31 marzo 2015, n. 247, possono utilizzare i medesimi locali (amministrativi e dedicati all'orientamento) per proporre istanza di accREDITAMENTO come Agenzia per il Lavoro. Resta inteso che in questo caso, qualora ci sia concomitanza di attività formative/orientative ed attività finalizzate all'erogazione di servizi per il lavoro, sarà a carico dell'ente provvedere ad una ripartizione pro quota delle spese sostenute nell'una o nell'altra tipologia di attività, nel rispetto delle norme di rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito di attività cofinanziate dal F.S.E..

## Articolo 6

### REQUISITI E COMPITI PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

1. La figura del **Responsabile dell'Unità Organizzativa** richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:
  - a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale** in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e **almeno due anni di esperienza lavorativa documentata** nella responsabilità gestionale di unità organizzative e/o di funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;
  - b) **diploma di laurea triennale** in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e **almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata** nella responsabilità gestionale di unità organizzative e/o di funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;
  - c) **titolo di studio secondario superiore** e **almeno cinque anni di esperienza lavorativa documentata** nella responsabilità gestionale di unità organizzative e/o di funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.
2. Il possesso dei requisiti richiesti per la figura del **Responsabile dell'Unità Organizzativa** è attestata allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante.
3. Lo svolgimento della funzione di **Responsabile dell'Unità Organizzativa** deve avvenire in maniera continuativa con rapporto di lavoro subordinato di **durata non inferiore a diciotto mesi**.
4. A parziale deroga di quanto prescritto dal precedente comma ed in raccordo con quanto previsto dall'articolo 61, Decreto Legislativo 10-09-2003, nr. 276, l'incarico di Responsabile può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accREDITAMENTO, nonché percettore di pensione di vecchiaia che, tuttavia, non potrà svolgere siffatta funzione nei primi due anni immediatamente successivi alla data di quiescenza.
5. In strutture articolate sul territorio regionale in più sedi operative deve essere assicurata la funzione del **Responsabile dell'Unità Organizzativa** per ognuna di esse.
6. Le attività svolte dal **Responsabile dell'Unità Organizzativa** sono le seguenti:
  - coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
  - supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
  - gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali;
  - promozione dei servizi;
  - attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività;
  - gestione del sistema informativo.
7. Nel caso del consulente del lavoro, delegato dalla Fondazione e accreditato ai sensi della

presente disciplina, la figura del Responsabile dell'Unità Organizzativa può essere assolta dallo stesso consulente.

8. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 lett. c) la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal delegato del rettore al Placement.
9. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 lett. e) la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal dirigente scolastico.

## Articolo 7

### REQUISITI E COMPITI PROFESSIONALI DELL'ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA E ALL'INFORMAZIONE

1. La figura dell'**Addetto all'accoglienza e all'informazione** richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:
  - a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale** in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e **almeno un anno di esperienza lavorativa documentata** nella responsabilità gestionale di unità organizzative e/o di funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;
  - b) **diploma di laurea triennale** in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e **almeno due anni di esperienza lavorativa documentata** nella responsabilità gestionale di unità organizzative e/o di funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;
  - c) **titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata** nella responsabilità gestionale di unità organizzative e/o di funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.
2. Il possesso dei requisiti richiesti per la figura dell'**Addetto all'accoglienza e all'informazione** è attestata allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante.
3. Lo svolgimento della funzione di **Addetto all'accoglienza e all'informazione** deve avvenire in maniera continuativa con rapporto di lavoro subordinato di **durata non inferiore a dodici mesi**.
4. A parziale deroga di quanto prescritto dal precedente comma ed in raccordo con quanto previsto dall'articolo 61, Decreto Legislativo 10-09-2003, nr. 276, l'incarico di Addetto all'accoglienza e all'informazione può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accREDITAMENTO, nonché percettore di pensione di vecchiaia che, tuttavia, non potrà svolgere siffatta funzione nei primi due anni immediatamente successivi alla data di quiescenza.
5. In strutture articolate sul territorio regionale in più sedi operative deve essere assicurata la funzione dell'**Addetto all'accoglienza e all'informazione** per ognuna di esse.
  - Le attività svolte dall'**Addetto all'accoglienza e all'informazione** sono le seguenti:
  - gestione dell'accoglienza e dello screening dell'utenza;
  - prima informazione;
  - consulenza informativa di primo livello;

- supporto all'autoconsultazione.

## Articolo 8

### REQUISITI E COMPITI PROFESSIONALI DELL'OPERATORE DEL MERCATO DEL LAVORO

1. La figura dell'**Operatore del Mercato del lavoro locale** richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:
  - a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale** in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e **almeno un anno di esperienza lavorativa documentata** nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;
  - b) **diploma di laurea triennale** in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e **almeno due anni di esperienza lavorativa documentata** nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;
  - c) **titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata** nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.
2. Il possesso dei requisiti richiesti per la figura dell'**Operatore del Mercato del mercato del lavoro locale** è attestata allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante.
3. Lo svolgimento della funzione di **Operatore del Mercato del mercato del lavoro locale** deve avvenire in maniera continuativa con rapporto di lavoro subordinato di **durata non inferiore a dodici mesi**.
4. A parziale deroga di quanto prescritto dal precedente comma ed in raccordo con quanto previsto dall'articolo 61, Decreto Legislativo 10-09-2003, nr. 276, l'incarico di Operatore del mercato del lavoro può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accREDITAMENTO, nonché percettore di pensione di vecchiaia che, tuttavia, non potrà svolgere siffatta funzione nei primi due anni immediatamente successivi alla data di quiescenza.
5. In strutture articolate sul territorio regionale in più sedi operative deve essere assicurata la funzione dell'**Operatore del Mercato del mercato del lavoro locale** per ognuna di esse.
6. Le attività svolte dall'**Operatore del Mercato del mercato del lavoro locale** sono le seguenti:
  - diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento;
  - analisi ed eventuale ridefinizione della domanda di orientamento;
  - analisi delle esperienze formative, professionali e sociali degli utenti;
  - individuazione con l'utente delle risorse, dei vincoli e delle opportunità orientative, formative e professionali, con particolare riferimento al contesto sociale;
  - identificazione con l'utente delle competenze individuali e degli interessi

- professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate;
- supporto all'utente nella predisposizione di un progetto personale, verificabile e completo nei suoi elementi interni (obiettivi, tempi, azioni, risorse);
  - definizione, sottoscrizione e gestione, in raccordo con il Centro per l'Impiego di competenza, del piano di azione individuale;
  - tutoraggio mediante assistenza e supporto all'utente per lo sviluppo delle attività oggetto del P.A.I.;
  - preselezione e accompagnamento all'inserimento occupazionale;
  - monitoraggio delle azioni orientative, formative, di inserimento lavorativo intraprese e valutazione della loro conformità al piano di azione individuale.

## Articolo 9

### CARTA DEI SERVIZI

1. Il soggetto accreditato deve dotarsi, entro sei mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, di una carta dei servizi in cui sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo.
2. In caso di mancata dotazione della Carta dei Servizi nel termine sopra indicato, la Struttura competente del Dipartimento Regionale Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, dispone la revoca dell'accREDITAMENTO e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati.

## CAPO III

### ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTO ACCREDITATI E PROCEDURE

## Articolo 10

### ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AL LAVORO

1. Presso il Dipartimento Regionale Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università è istituito l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di seguito denominato "Elenco regionale".
2. L'iscrizione nell'Elenco regionale, ordinata secondo una progressione alfabetica, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo II.
3. Il Dipartimento Regionale Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale e rilascia, a richiesta, apposita certificazione. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità dell'Elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo.

## Articolo 11

### RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

1. I soggetti interessati ad ottenere l'accREDITamento, presentano la domanda, comprensiva della richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale, al Dipartimento Regionale Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università.
2. La domanda di cui al precedente comma deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato, entro 90 giorni dall'approvazione della presente disciplina, con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo, recante, tra l'altro, l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II. La stessa deve essere corredata dalla documentazione prevista dal precitato decreto, anche mediante l'utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i..
3. Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del decreto legislativo 276/2003, per le attività di somministrazione e di intermediazione ed iscritti nell'Albo degli autorizzati nazionali previsto ai sensi dell'art.4 comma 1 del medesimo decreto o in particolare regime di autorizzazione nazionale ai sensi dell'art. 6, qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione nell'Albo predetto, non sono tenute a dimostrare il possesso dei requisiti previsti nel capo II, art. 4.

## Articolo 12

### RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO

1. Il Servizio competente del Dipartimento Regionale Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché necessari controlli in loco per i riscontri del caso.
2. In caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio medesimo richiede, fissando al riguardo un termine per la trasmissione, le necessarie integrazioni.
3. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza, sospendendone, in tal modo, il decorso fino al ricevimento della documentazione richiesta. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni comporta l'archiviazione della domanda e comunicata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In caso di accoglimento dell'istanza, il Servizio competente del Dipartimento Regionale Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università dispone, con apposito provvedimento, l'accREDITamento e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accREDITati per lo svolgimento dei servizi al lavoro dandone comunicazione al soggetto interessato.

## Articolo 13

### DURATA E VALIDITÀ DELL'ACCREDITAMENTO

1. L'accREDITamento ha durata biennale con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.
2. E' fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare al Servizio competente del Dipartimento Regionale Politiche del Lavoro, dell'istruzione, della Ricerca e dell'Università, entro 15 giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITamento.
3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al primo comma, a pena di decadenza dall'accREDITamento, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accREDITamento è provvisoriamente prorogato.

## Articolo 14

### REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

1. Il Servizio competente del Dipartimento Regionale Politiche del Lavoro, dell'istruzione, della Ricerca e dell'Università verifica, in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.
2. Il riscontro di eventuali difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITamento è comunicato sollecitamente al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio non **inferiore** a **quindici giorni** per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.
3. Il Servizio competente del Dipartimento Regionale Politiche del Lavoro, dell'istruzione, della Ricerca e dell'Università dispone la revoca dell'accREDITamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:
  - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al Capo II;
  - b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 17;
  - c) mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al precedente secondo comma, ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti.
4. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accREDITamento non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi.

## CAPO IV

### EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO

#### Articolo 15

##### OBBLIGHI DEI SOGGETTI ACCREDITATI

1. In caso di affidamento di servizi al lavoro, i soggetti accreditati ai sensi del presente atto sono tenuti a:
  - a) interconnettersi con il portale ClickLavoro, quale nodo della Borsa nazionale continua del lavoro;
  - b) inviare al Dipartimento Regionale competente ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
  - c) comunicare alla Regione e alla Province le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
  - d) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
  - e) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
  - f) osservare le disposizioni concernenti, il trattamento dei dati personali e al divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, nr. 276.

#### Articolo 16

##### RACCORDO PUBBLICO PRIVATO

1. La Regione Abruzzo e le sue Province possono affidare agli operatori accreditati, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, lo svolgimento di servizi al lavoro nell'ambito del raccordo con i Servizi pubblici per l'impiego.
2. Le modalità di raccordo saranno oggetto di specifiche convenzioni tra il soggetto committente e gli operatori affidatari in coerenza con la programmazione regionale e provinciale in materia.

#### Articolo 17

##### DIVIETO DI TRANSAZIONE COMMERCIALE

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.

## Articolo 18

### CRITERI DI MISURAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

1. In caso di affidamento di servizi per il lavoro, la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati è effettuata secondo i seguenti criteri:
  - a) rapporto tra il numero di inserimenti occupazionali realizzati (almeno con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici mesi) e il numero dei disoccupati trattati con riferimento all'ultimo anno solare;
  - b) rapporto di equivalenza tra i posti di lavoro reperiti e i posti di lavoro concordati con i disoccupati trattati con riferimento all'ultimo anno solare;
  - c) numero dei contratti di lavoro stipulati valutati in relazione alla loro tipologia e alla articolazione oraria con riferimento all'ultimo anno solare;
  - d) durata di permanenza nello stato di disoccupazione dei lavoratori trattati;
  - e) numero di interventi per il rafforzamento dell'occupabilità effettuati in relazione al numero di disoccupati individuati quali destinatari degli interventi stessi con riferimento all'ultimo anno solare;
  - f) grado di soddisfazione dei disoccupati trattati e delle imprese contattate.
2. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali adattamenti in relazione al tipo di servizio richiesto.

## Articolo 19

### FUNZIONI DEGLI OPERATORI ACCREDITATI

1. Gli operatori pubblici e privati accreditati ed iscritti nell'Elenco, possono accedere ai finanziamenti regionali e concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro attraverso l'erogazione di servizi diretti a:
  - a) informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;
  - b) favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  - c) prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
  - d) favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;
  - e) promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;

- f) sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro;
- g) sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;
- h) assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

## Articolo 20

### EROGAZIONE DEI SERVIZI ORGANIZZATI IN AREE

1. L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene nell'ambito delle seguenti aree:
  - a) Accesso ed informazione;
  - b) Analisi del caso individuale (Profiling);
  - c) Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro;
  - d) Mediazione per l'incontro domanda e offerta di lavoro.

PRESTAZIONE	FINALITÀ DELL'AREA DI PRESTAZIONE	SERVIZI (IN RACCORDO CON I C.P.I.)
<p><b>ACCESSO E INFORMAZIONE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Garantisce informazioni pertinenti e complete circa le opportunità occupazionali, le principali caratteristiche del mercato del lavoro, gli strumenti di politica attiva e l'offerta di prestazioni disponibili nella rete dei servizi per il lavoro.</li> <li>▶ Garantisce accessibilità e fruibilità dei servizi e delle informazioni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Informazione sui servizi disponibili e modalità di accesso;</li> <li>▶ Informazioni e invio ad altri servizi territoriali;</li> <li>▶ Informazioni su mercato del lavoro e opportunità occupazionali.</li> </ul>
<p><b>ANALISI DEL CASO INDIVIDUALE (PROFILING)</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Garantisce l'analisi della domanda dell'utente al fine di concordare quali prestazioni siano più adeguate, in ragione del suo profilo professionale, delle caratteristiche soggettive, del contesto del mercato del lavoro, dell'offerta dei servizi disponibili.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Colloquio individuale diagnostico finalizzato alla definizione di un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro (definizione e stipula del PAI, da inviare agli uffici del Settore lavoro della Provincia territorialmente competente).</li> </ul>

**DEFINIZIONE PROGETTO  
INDIVIDUALE DI  
ACCOMPAGNAMENTO AL  
LAVORO E ATTIVAZIONE DI  
MISURE DI SOSTEGNO  
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO**



- ▶ Garantisce l'offerta di un percorso personalizzato al fine di migliorare le possibilità di inserimento e reinserimento lavorativo dell'utente, mobilitando servizi, strumenti e risorse economiche adeguate alle condizioni professionali e personali dello stesso.
- ▶ Mette a disposizione del lavoratore un tutor che lo supporterà nella realizzazione del percorso definito nel PAI
- ▶ Consulenza, in raccordo con i CPI, per la definizione di un progetto personalizzato di inserimento o reinserimento lavorativo e tutoraggio in itinere dello stesso (definizione e stipula del PAI);
- ▶ Accesso a percorsi di formazione, a misure di sostegno per l'inserimento lavorati;
- ▶ Tutor individuale

**MEDIAZIONE PER L'INCONTRO  
DOMANDA/OFFERTA DI  
LAVORO**



- ▶ Garantisce a tutti i cittadini disoccupati, inoccupati o rientranti in specifici target così come individuati dalla Regione, che cercano lavoro, opportunità di lavoro coerenti con il profilo professionale, sostenendoli nella ricerca con strumenti che ne migliorino le capacità di autopromozione e l'efficacia della preselezione.
- ▶ Raccolta e diffusione curriculum vitae;
- ▶ Ricerca e segnalazione delle vacancies;
- ▶ Preselezione, verifica, disponibilità e gestione del contatto;
- ▶ Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo;
- ▶ Supporto e consulenza ai datori di lavoro per l'inserimento occupazionale.

2. I soggetti che si accreditano per i servizi per il Lavoro, eventualmente organizzati in aree standardizzate, come da tabella precedente, **devono garantire, oltre al servizio di mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro**, almeno i servizi previsti da un'altra delle predette aree, potendo ricorrere, per quelli non previsti, ad altri soggetti accreditati e/o autorizzati, secondo quanto previsto nelle specifiche linee di indirizzo regionale, e devono operare in raccordo con i Centri per l'Impiego.
3. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali specifici adempimenti in relazione al tipo di servizio richiesto, sempre in raccordo con i Centri per l'Impiego.

## Articolo 21

### ENTRATA IN VIGORE

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo.